

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 231)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(COPPO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze
(VALSECCHI)

col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(FERRI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1972

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115,
in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale
di disoccupazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 novembre 1968, n. 1115, ha manifestato, in poco più di tre anni di applicazione, la propria natura di strumento idoneo a garantire, nella particolare congiuntura, la difesa del livello di guadagno degli operai dell'industria. I relativi provvedimenti interministeriali rivolti all'integrazione straordinaria delle retribuzioni dei lavoratori colpiti da sospensione ovvero da riduzione dell'orario di lavoro

hanno consentito, nel 1971, interventi per una spesa complessiva di lire 27 miliardi.

Questa prassi applicativa, tuttavia, ha messo in evidenza la necessità di perfezionare lo strumento legislativo, allo scopo di conseguire due distinti obiettivi, peraltro reciprocamente integrantisi in un indirizzo unitario che attui una più incisiva tutela dell'interesse dei lavoratori al posto di lavoro e alla conservazione del guadagno e salvaguardi,

altresi, l'interesse dell'impresa ad attuare la risoluzione dei propri problemi strutturali, quali risultano determinati da esigenze organizzative, di indirizzo produttivo e di mercato.

È necessario cioè attuare un sistema d'intervento che, nel momento stesso in cui la situazione dell'impresa esige la sospensione, la riduzione dell'attività lavorativa ovvero la riconversione dell'attività aziendale verso nuovi indirizzi produttivi, indispensabili per la ripresa, su basi economicamente valide, dell'azienda in crisi, renda tutto ciò realizzabile senza che ne risultino in alcun modo compromessi gli interessi primari dei lavoratori.

Per attuare questo obiettivo, la legge si muove su una duplice linea innovatrice. Da un lato si perfezionano gli strumenti che già offriva la legge n. 1115: *a)* eliminando gli attuali limiti temporali (9 mesi) all'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni; *b)* ampliando le cause che rendono possibile tale intervento, nel senso di prevedere l'integrazione salariale anche nell'ipotesi di conversione aziendale; *c)* dilatando la sfera dei lavoratori che potranno fruire dell'intervento straordinario, nel senso di includere gli impiegati dell'industria; *d)* stabilendo infine che il trattamento speciale di disoccupazione introdotto dall'articolo 8 della legge n. 1115 possa essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, senza il limite temporale dei 180 giorni stabilito dal citato articolo 8.

Contemporaneamente, nell'ipotesi di crisi settoriale e locale delle attività industriali prevista dall'articolo 2 della legge n. 1115, vengono concesse alle imprese interessate, che occupino fino a 500 dipendenti, le provvidenze di carattere tributario e creditizio stabilite dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, a condizione che si provveda alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda, semprechè, in quest'ultimo caso, la nuova attività produttiva venga realizzata nell'ambito della stessa provincia e assicurati il riassorbimento di almeno i due terzi della manodopera occupata in precedenza.

L'applicabilità di tale disposizione anche nell'eventualità che venga a mutare il tito-

lare dell'impresa denota lo scopo precipuo della norma, che è quello di assicurare, per quanto possibile, la conservazione oggettiva dell'impresa e del suo patrimonio di esperienza costituito principalmente dalle forze di lavoro che vi sono occupate.

Più analiticamente il provvedimento è rivolto in particolare a prevedere:

1) la possibilità di corrispondere l'integrazione salariale di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, anche in caso di conversione aziendale, e per periodi eccedenti la durata massima (nove mesi) prevista dall'articolo 2 della legge suddetta.

Per i primi sei mesi l'integrazione sarà disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i periodi successivi tale integrazione sarà prorogata trimestralmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla situazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale;

2) l'estensione del trattamento di integrazione salariale agli impiegati;

3) la valutazione ai fini pensionistici dei periodi in cui i lavoratori percepiscono il trattamento di cassa integrazione guadagni;

4) la possibilità, per le aziende, di ottenere il rimborso della quota di indennità di anzianità per il periodo durante il quale i dipendenti percepiscono l'integrazione salariale;

5) la continuità dell'assistenza sanitaria in favore dei lavoratori in cassa integrazione e dei familiari a carico per tutta la durata del relativo trattamento;

6) il prolungamento, oltre il limite di 180 giorni, del trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge n. 1115 in caso di disoccupazione, limitatamente ai casi di crisi economica settoriale o locale. I relativi provvedimenti di proroga saranno adottati di tre mesi in tre mesi mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Viene altresì assicurata l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori e ai

loro familiari per l'intero periodo in cui il trattamento viene erogato;

7) la proroga, fino al 31 dicembre 1975, dell'erogazione dell'assegno ai lavoratori anziani licenziati previsto dalla legge n. 1115 e del contributo dello Stato di cui all'articolo 13 della legge stessa, che viene confermato, per il biennio 1974-1975, in lire 20 miliardi annui. Per far fronte ai maggiori oneri che deriveranno dall'attuazione del provvedimento, in relazione al prolungamento del periodo di corresponsione e dello speciale trattamento di disoccupazione, si è prevista inoltre la possibilità di utilizzare, a far tempo dal 1973, la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge n. 1115 e il fabbisogno per l'assegno ai lavoratori anziani previsto dall'articolo 11 della stessa legge. Vengono altresì utilizzate le disponibilità risultanti al 31 dicembre 1973 delle somme versate dallo Stato a titolo di contributo e risultanti dall'evidenza contabile prevista all'articolo 4 della legge n. 1115;

8) l'avviamento al lavoro dei dipendenti licenziati, con precedenza, presso aziende che svolgano localmente attività industriali sostitutive;

9) l'attribuzione all'Ufficio regionale del lavoro del compito di esprimere pareri in ordine al prolungamento del periodo di erogazione del trattamento di cassa integrazione oltre i sei mesi e di formulare proposte in ordine al prolungamento del periodo

di godimento del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 4.

All'Ufficio regionale del lavoro è altresì attribuito il compito di individuare le necessità di collocamento della manodopera disoccupata di cui all'articolo 4 ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e riqualificazione professionale;

10) la concessione delle provvidenze a carattere tributario e creditizio previste dalla legge n. 1101 del 1971 (ristrutturazione dell'industria tessile) limitatamente alle imprese che occupino fino a 500 dipendenti e che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda. Poichè, come già detto, uno degli scopi fondamentali del provvedimento è quello della salvaguardia del livello occupazionale, si è previsto che le provvidenze a favore delle aziende possano applicarsi solo a condizione che siano reimpiegati nell'azienda stessa almeno i due terzi delle maestranze.

Riguardando il provvedimento aziende dislocate in qualsiasi zona del territorio nazionale e non in singole parti di esso, si è reso indispensabile fissare un limite spaziale di riferimento al concetto di salvaguardia del livello occupazionale. Tale limite è stato individuato nell'area della provincia (e non del comune) nella quale è ubicata l'azienda in crisi, per consentire un minimo di mobilità nell'ipotesi in cui la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione non siano attuabili senza un trasferimento territoriale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.

Art. 2.

I periodi per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

Art. 3.

I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per sè e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalità in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 4.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali, il trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, può essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresì il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro è determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 mi-

liardi è confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilità eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilità di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potrà essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessità, fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno.

È devoluta a decorrere dal 1° gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Art. 7.

I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro delle partecipazioni statali.

Art. 8.

L'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di proroga di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4.

Spetta altresì all'Ufficio regionale del lavoro individuare le necessità di collocamento

presso altre aziende industriali della manodopera di cui al precedente articolo 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.

Art. 9.

Nelle ipotesi indicate nell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura di cui all'articolo 3 della stessa legge, limitatamente alle imprese che occupano fino a 500 dipendenti, agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione o conversione dell'azienda, sono applicate le provvidenze di carattere tributario e creditizio previste dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di conversione dell'azienda la nuova attività produttiva deve essere realizzata nell'area della stessa provincia e deve assicurare il riassorbimento di almeno due terzi della mano d'opera prima occupata.

In casi particolari, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali le provvidenze possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti.

Le provvidenze medesime si applicano anche nei casi nei quali cambi il titolare o muti lo scopo sociale dell'azienda.

Art. 10.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973;

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 9 della presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.